



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Piazza dei Martiri, 8 - 32100 Belluno - Telefono 0437 944545 - Fax 0437 292670
E-Mail : posta@ordinefarmacistibelluno.it – Pec: ordinefarmacistibl@pec.fofi.it

Prot. n. 202000279/of - Circ. n. 186
Belluno, 08/06/2020

A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL'ALBO
Loro Indirizzi Mail

OGGETTO: COVID-19: Aggiornamento sui contenuti e sulle procedure di disinfezione e sanificazione degli ambienti sanitari e non sanitari

Cari colleghe e colleghi,

la cronologia di circolari e provvedimenti che si sono susseguiti sul tema della disinfezione e sanificazione degli ambienti sanitari e di lavoro è serrata e corposa.

Un primo documento è costituito dalla circolare del Ministero della Salute 5443 del 22 febbraio 2020, rubricata “*COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti*”, che chiarisce le norme per la gestione dei casi affetti da coronavirus, fornendo al contempo utili informazioni sulla sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro.

Segue poi il DPCM del 4 marzo, che, all'art.2, comma a), riprendendo le indicazioni dell'OMS, suggerisce l'applicazione della circolare del Ministero della Salute di cui sopra.

A seguito poi della pubblicazione del DPCM dell'11 marzo 2020, che, all'articolo 1, comma 1, numero 9), - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomandava intese tra organizzazioni datoriali e sindacali, è stato sottoscritto, il 14 marzo u.s., il primo protocollo, denominato “*Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*”.

In tale protocollo ed in quello successivo del 24 aprile, veniva ribadita l'importanza del tema come principio di prevenzione e contrasto alla diffusione del SARS -Covid 19.

Il testo base di riferimento

La principale fonte di riferimento è indubbiamente costituito dal Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 7 luglio 1997, n. 274 (all. 1) che, all'art. 1 che fornisce le seguenti definizioni:

“*Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82, le attività di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono così definite:*

*a) sono attività di **pulizia** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporczia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;*

b) sono attività di **disinfezione** quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;

c) sono attività di **disinfestazione** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;

d) sono attività di **derattizzazione** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;

e) sono attività di **sanificazione** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore”.

Il documento poi prosegue indicando con precisione quali debbano essere i requisiti per l'iscrizione delle imprese di pulizia al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, utile indicazione anche per la sottoscrizione di contratti e/ o servizi dedicati al tema.

Sanificazione e disinfezione

È possibile, dunque, sintetizzare il concetto come un insieme di attività diversificate, tra loro correlate, che hanno l'obiettivo di partecipare, insieme ad altre procedure ed altre attività, alla realizzazione di un'importante attività di biocontenimento.

Appare evidente che la disinfezione non può essere confusa o sovrapposta alla sanificazione, essendo la prima focalizzata su quel complesso di procedimenti e operazioni finalizzati alla “sola” distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni.

Procedura

Le concrete operazioni sequenziali (processo) con le quali si mettono in atto modalità volte al conseguimento di un obiettivo sono normalmente definite come procedure.

L'insieme di procedure presenti in un contesto organizzativo sono strumenti che standardizzano comportamenti operativi di tutti coloro che operano in quel contesto e che sono direttamente o indirettamente coinvolti nell'esecuzione pratica di una lavorazione.

Sicurezza sul lavoro

Gli operatori incaricati devono disporre di tutte le informazioni ed istruzioni d'uso necessarie per ogni attrezzatura di lavoro e prodotto a disposizione, in rapporto alla sicurezza e alle condizioni di impiego anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite, nella fase di utilizzazione di attrezzature e prodotti. Devono, quindi, utilizzare le attrezzature e i prodotti messi a disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti (Artt. 36 e 37 TUS 81/2008 e s.m.i.).

Per quanto concerne l'analisi dei rischi, essi dovranno essere particolarmente sensibilizzati e formati su:

1. cadute scivolate e inciampi: sono le cause di infortunio più ricorrenti nel settore delle pulizie e sono legate a diversi fattori che per la maggior parte possono essere evitati con l'adozione di adeguate misure di prevenzione e di comportamento;
2. manipolazione inappropriata di prodotti, materiali, oggetti: le manipolazioni inappropriate sono molto diffuse in particolare di rifiuti speciali, macchine e attrezzature, prodotti. Particolare attenzione deve essere risposta al divieto di miscelazione di prodotti come ammoniaca, ipoclorito di sodio acido muriatico o etilico;
3. posture di lavoro non adeguate e utilizzo di scale: le movimentazioni e le posture di lavoro sono assai spesso fonte di affaticamento fisico e/o di lesioni corporali, quali: ferite, punture e tagli, lesioni muscolo scheletriche, ecc. Le scale portatili eventualmente utilizzate devono essere marcate secondo il D.Lgs. 81/2008 (deve portarne i riferimenti) o la UNI EN 131.

Si ricorda che è necessaria una modifica sul Manuale HACCP che tenga conto, nei diversi capitoli, di come l'emergenza COVID-19 sollecita la modifica di alcuni contenuti, in particolare quelli legati alle procedure operative sulle pulizie in esso inserite che, normalmente, non richiamano i principi di disinfezione e sanificazione.

IL CORRETTO PROCESSO: DALLE PULIZIE ALLA DISINFEZIONE

Tutte le operazioni preventive di pulizia sono propedeutiche ad una buona gestione del processo di gestione della biosicurezza. Tutte le operazioni di disinfezione devono essere sempre precedute dalle operazioni di pulizia intese come *“attività ..che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza”*.

FASE	OBIETTIVO	DESCRIZIONE	ESECUZIONE	NOTE
0		Prima di qualsiasi attività operativa è necessario indossare idonei DPI: guanti in lattice monouso, mascherina FP2 ed eventuale visiera.		La mascherina non deve essere dotata di valvola

1	Pulizia (1) delle superfici inanimate (pavimenti, tavoli, scaffalature, ripiani, tastiere PC)	Prima di tutto occorre detergere la superficie, attività volta a rimuovere, attraverso l'utilizzo di un panno, lo sporco superficiale visibile, come polveri, sporco organico, macchie, ecc. È una fase fondamentale perché macchie e sporco sono l'habitat ideale per la proliferazione di germi e batteri. La detersione fisica consiste nell'asportazione meccanica dei residui grossolani e nel risciacquo con acqua tiepida immediatamente al termine del lavoro; l'azione detergente è affidata al frizionamento manuale e alla pressione dell'acqua.	1. asportazione meccanica dello sporco grossolano; 2. risciacquo iniziale con acqua calda; 3. applicazione del detergente: occorre impiegare un detergente che stacchi lo sporco dalla superficie e ne permetta l'allontanamento con il risciacquo successivo per il tempo di contatto necessario; 4. frizionare la superficie; 5. risciacquo finale con acqua a temperatura di rubinetto; 6. asciugare.	Detergente è definito come qualsiasi sostanza o miscela contenente saponi e/o altri tensioattivi, destinato ad attività di lavaggio e pulizia. In tali attività non sono intese quelle per la pulizia del corpo umano.
2	Igienizzazione	Igienizzare significa pulire a fondo una superficie, rimuovendo i batteri e le sostanze nocive. È una eventuale fase intermedia di pulizia che viene effettuata attraverso prodotto igienizzante con un effetto pulente che permette di rimuovere lo sporco e contrastare lo sviluppo dei germi. E' preferibile utilizzare un panno diverso da quello utilizzato della fase precedente.	1. applicazione dell'igienizzante; 2. frizionare la superficie; 3. risciacquo finale con acqua a temperatura di rubinetto; 4. asciugare.	Tali prodotti, per definizione, non garantiscono una riduzione della contaminazione e microbiologica equivalente a quella dei disinfettanti perché non sono considerati PMC
3	Disinfezione (2)	Disinfettare significa eliminare i batteri nocivi al 99.99%. È un'operazione che prevede l'utilizzo accurato di disinfettanti di comprovata efficacia. È importante verificare le indicazioni che vengono scritte sulle etichette apposte sui prodotti e rispettarle rigorosamente. In questa fase è necessario utilizzare strumenti solo per questo scopo, avendo cura, al termine delle operazioni, di lavarli e risciacquarli abbondantemente sempre con la sostanza disinfettante.	PAVIMENTAZIONE 1. Preparazione della soluzione secondo le indicazioni presenti in etichetta. Si ricordano le percentuali indicate dal Min.Sal. in caso di utilizzo di ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%); 2. Applicazione della soluzione con un tempo di permanenza di almeno 5 min; 3. Lasciare asciugare;	Un prodotto registrato come PMC è riconosciuto dal Ministero della Sanità per agire come Disinfettante ed è quindi comprovata la sua capacità di ridurre la carica batterica del 99.9%. Si ricorda quanto previsto dal Min.Sal con il documento del

			<p>TAVOLI, SCAFFALATURE, RIPIANI, TASTIERE SCHERMI, MOUSE PC, TERMINALE POS</p> <p>4. Si può procedere utilizzando un panno tessuto in microfibra o cotone imbevuto con soluzione di ipoclorito commerciale allo 0,5% (250 ppm di cloro disponibile: 5 ml in 995 ml di acqua) o in un'unica operazione utilizzando un detergente/disinfettante (540 ppm di cloro attivo).</p>	<p>22 febbraio 2020 dal nome "COVID-2019.</p>
4	Dismissione e smaltimento attrezzature		<p>Al termine delle fasi operative guanti monouso e mascherina devono essere posti negli appositi contenitori.</p>	<p>Lo smaltimento sarà fatto ad opera di aziende specializzate.</p>

FREQUENZA DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

AMBIENTE SANITARIO	AMBIENTE NON SANITARIO
<p>La frequenza dell'applicazione completa della procedura in tutte le aree o le superfici è più alta di quanto normalmente previsto nel manuale HACCP. Almeno 1 volta al giorno vanno applicate la fase 1 e 2. La fase 3 è applicata almeno 2-3 volte al giorno.</p>	<p>La frequenza dell'applicazione completa della procedura in tutte le aree o le superfici è in relazione alla frequentazione dei locali da parte di interlocutori esterni. Si raccomandano gli ingressi esterni solo se strettamente necessari. Almeno una volta a settimana la procedura deve essere applicata completamente. La fase 3 in relazione alla frequentazione dei locali.</p>

(1) La definizione di pulizia della Norma EN ISO 862 è: «Processo mediante il quale lo sporco viene staccato dal suo substrato e portato in soluzione o dispersione»

(2) I prodotti che riportano in etichetta la dicitura disinfettante, o che rimandano esplicitamente ad una funzione biocida (come appunto battericida, virucida, fungicida o microbattericida o una combinazione delle attività disinfettanti a seconda dei test di performance condotti in accordo alle norme armonizzate) sono inquadrati a livello nazionale in modi diversi a seconda della destinazione d'uso: si tratta di farmaci in caso la disinfezione sia destinata alla cute lesa o alle ferite, di dispositivi medici in caso la disinfezione sia destinata ad agire su altri dispositivi medici (esempio: strumentario chirurgico, dispositivi per endoscopia, dispositivi riutilizzabili per la respirazione) altrimenti per la disinfezione di cute integra (es. le mani) o superfici "generiche" e ambienti vanno inquadrati come Presidi Medico Chirurgici (PMC, terminologia applicata solo a livello italiano) (o come biocidi, terminologia delle direttive europee).

Requisiti delle imprese di pulizia e sanificazione

In caso di appalto esterno ad imprese di servizi di pulizia e sanificazione, il punto di riferimento normativo è sempre rappresentato dal D.M. 7 luglio 1997, n. 274. Tali imprese sono tenute a presentare segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 all'Ufficio del Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane del proprio territorio, per poter esercitare l'attività imprenditoriale in questo settore e, come si vedrà, dovranno dimostrare diversi requisiti non solo reputazionali, morali ed economici, ma anche tecnico-professionali.

Per quanto attiene ai requisiti, occorre però precisare che con l'entrata in vigore del comma 3, dell'art. 10 del D.L. 7/2007 (in vigore dal 2 febbraio 2007), convertito, con modificazioni, dalla L. 40/2007, si è stabilito in sintesi che:

- per esercitare l'attività imprenditoriale di sola **pulizia e/o disinfezione** (lettere a) e b) dell'art.1 comma 1 D.M. 274/97), occorrono solo i requisiti di onorabilità ed economico finanziari;
- per svolgere anche attività imprenditoriale di **disinfestazione e/o derattizzazione e/o sanificazione** (lettere c), d) ed e) dell'art.1 comma 1 DM 274/97), occorrono - oltre a quelli del punto precedente - anche i requisiti tecnico-professionali (art. 2, comma 3, del D.M. 274/97), tra cui la presenza del preposto alla gestione tecnica;
- non è richiesta l'applicazione del D.M. 274/97 ove l'attività di pulizia sia svolta non come attività imprenditoriale, ma come attività in aree di pertinenza propria, con proprio personale.

Si rammenta che il protocollo sottoscritto dalle parti sociali del 14/03/2020 - ad oggi ancora in vigore, in quanto richiamato nell'art. 2, comma 10, del D.P.C.M. 10/04/2020 - rende obbligatoria l'applicazione della procedura, almeno fino ai prossimi provvedimenti governativi.

Si precisa, infine, che tutte le sopraindicate procedure di disinfezione e sanificazione si intendono riferite sia alle aree con accesso degli utenti sia alle aree destinate ad attività di uffici, di *backoffice* e magazzino.

Allegati 1

Cordiali Saluti

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Ester Pierobon

IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro Somacal

